

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
**Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze**

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	1077
<b>Data della delibera</b>	08-10-2025
<b>Oggetto</b>	Presa d'Atto
<b>Contenuto</b>	Presa d'atto esito manifestazione di interesse per acquisizione prestazioni semiresidenziali di riabilitazione extraospedaliera estensiva/intensiva in gravità ex art 26 L.833/1978 – ambito territoriale pratese - ed approvazione relativo schema di convenzione.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO APPROVVIGIONAMENTO PRESTAZIONI BENI E SERVIZI
<b>Direttore del Dipartimento</b>	BONCIANI RITA
<b>Struttura</b>	SOS PROCEDURE AMMINISTRATIVE PRIVATO ACCREDITATO
<b>Direttore della Struttura</b>	VOLPONI BIANCAROSA
<b>Responsabile del procedimento</b>	BORETTI VANESSA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
396.527	ass.za riabil. extraosped. ex art.26 da privati	3B020409	2025
1.586.108	ass.za riabil. extraosped. ex art.26 da privati	3B020409	2026
1.586.108	ass.za riabil. extraosped. ex art.26 da privati	3B020409	2027

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	2	Verbale Commissione del 17.07.2025
B	18	Schema Accordo contrattuale fra l'Azienda USL Toscana Centro e la Struttura ritenuta idonea
C	17	Atto di nomina a Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679
D	3	Schema Patto di integrità

<b>Tipologia di pubblicazione</b>	Integrale      Parziale
-----------------------------------	-------------------------

**“documento firmato digitalmente”**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamate:**

- la Delibera del Direttore Generale n.1222 del 16.10.2023 con la quale la Dr.ssa Valeria Favata è stata nominata Direttore Amministrativo dell’Azienda USL Toscana Centro;
- la Delibera del Direttore Generale n.776 del 26.06.2025 con la quale il Dr. Lorenzo Roti è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda USL Toscana Centro;
- la Delibera del Direttore Generale n.1243 del 24.10.2023 con la quale la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata nominata Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda USL Toscana Centro;

**Visti:**

- il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli:

- a) 8 - ter “*Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie*”;
- b) 8 - quarter “*Accreditamento istituzionale*”
- c) 8 - quinquies “*Accordi contrattuali*”

nella parte in cui è previsto:

- che le Regioni devono assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
  - che la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accREDITAMENTO, nonché alla stipulazione delle convenzioni;
  - che ai sensi dell’art. 8-quinquies del medesimo D. Lgs 502/1992 e s.m.i, la Regione e le Unità Sanitarie Locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l’altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima Unità Sanitaria Locale si impegnano ad assicurare;
- la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii. “Disciplina del servizio sanitario regionale”;
- la L.R. n.51 del 05/08/2009 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accREDITAMENTO”;
- il D.P.G.R. n.79/R del 17/11/2016 “Regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n.51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accREDITAMENTO”;
- il Decreto GRT 16 settembre 2020, n. 90 “Autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79”;

- il D.M. 23 maggio 2022, n.77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel SSN”;
- la Delibera G.R.T. n.1150 del 09/10/2023 di recepimento dell’Intesa sopra richiamata “DGRT n.937 del 07 agosto 2023 Recepimento disposizioni D.M. Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 G.U. n.305 del 31/12/2022 prime linee di indirizzo applicative alle strutture sanitarie pubbliche e private: revoca e nuovo recepimento”;
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1 c. 7 del D. Lgs: 502/92, in particolare l’art. 25 e l’art. 32 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo”;
- la DGRT n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM) approvato dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;
- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con Delibera del Consiglio regionale Toscano n. 73 del 9 ottobre 2019, nel riaffermare la titolarità delle Aziende sanitarie nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell’offerta di prestazioni di propria competenza, nell’ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;
- la Legge 22 dicembre 2021, n. 227 “Delega al Governo in materia di disabilità”;
- la delibera aziendale n.706 del 31.05.2023 “Approvazione dello schema di patto di integrità dell’Azienda USL Toscana Centro”;
- il Decreto Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D. Lgs. 101/18 “ Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;
- il Provvedimento generale n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in [www.gpdp.it](http://www.gpdp.it), doc. web n. 3134436 (di seguito “Linee guida in materia di trasparenza”);
- la Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- il Comunicato Presidente ANAC 03.07.2024 “Indicazioni in merito all’inserimento di dati personali nelle informazioni trasmesse alla BDNCP e/o pubblicate sul sito istituzionale delle amministrazioni”;

**Considerato che:**

- con delibera del Direttore Generale n. 610 del 28.05.2025 “Approvazione avviso di manifestazione di interesse per prestazioni semiresidenziali di riabilitazione extraospedaliera estensiva/intensiva in gravità ex

art. 26 L. 833/1978 ambito territoriale Prato” è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione delle seguenti prestazioni sanitarie:

- n. **50 posti** semiresidenziali di riabilitazione extraospedaliera estensiva/intensiva in gravità ex art. 26 L. 833/1978 per un **tetto di spesa massimo annuo di € 1.586.108,00**, durata dell’accordo dalla data dell’ultima sottoscrizione al 31/12/2027, con possibilità di proroga di 6 mesi nelle more della definizione di nuova manifestazione di interesse, fatto salvo eventuali nuove disposizioni della Regione Toscana in merito alla struttura e/o alle prestazioni oggetto dell’avviso;

- alle prestazioni oggetto dell’avviso saranno applicate le tariffe di cui alla DGRT n. 1532/2024 come di seguito riportate:

- a) semiresidenziale estensiva in situazione di gravità
  - a. € 129,71 presenza intera giornata con pasto
  - b. € 68,59 presenza mezza giornata con pasto
  - c. € 61,12 presenza mezza giornata senza pasto
- b) semiresidenziale intensiva in situazione di gravità
  - a. € 139,23 presenza intera giornata con pasto
  - b. € 73,35 presenza mezza giornata con pasto
  - c. € 65,88 presenza mezza giornata senza pasto

- le prestazioni oggetto dell’avviso sono destinate ad utenti adulti e minori a partire da 16 anni, con patologie neuromotorie e neuropsichiche in situazione di gravità come individuati dalle strutture ASLTC competenti;

- per ciascun utente sarà redatto dalle strutture aziendali competenti, un Piano Riabilitativo Individuale (PRI) in cui sono dettagliati tutti i bisogni dell’utente e le caratteristiche dell’intervento;

**Preso atto** che alla manifestazione di interesse ha presentato istanza un’unica struttura, Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Onlus (ANFFAS Prato), come risulta dal verbale siglato dalla Commissione appositamente insediata in data 17.07.2025, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che sono stati verificati, con esito positivo, i requisiti di ammissione alla presentazione di domanda di partecipazione alla procedura, nello specifico, il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di cui al Decreto Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17/11/2016 e s.m.i.;

**Preso atto** che la Commissione nominata con delibera del Direttore Generale n.610 del 28.05.2025 ha ritenuto idonea alla sottoscrizione dell’accordo contrattuale per le prestazioni di cui all’avviso, l’Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Onlus (ANFFAS Prato), come da verbale, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** lo schema di accordo, Allegato B, al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda USL Toscana Centro e la Struttura sopra indicata, con scadenza 31/12/2027 con possibilità di proroga di sei mesi, per l’erogazione delle prestazioni oggetto dell’avviso;

**Dato atto** che, per l’acquisizione di max n. 50 posti semiresidenziali di riabilitazione extraospedaliera estensiva/intensiva in gravità ex art. 26 L. 833/1978 il tetto di spesa massimo è di € 1.586.108,00 per

ciascuna annualità, fino al 31/12/2027, riproporzionato per l'annualità in corso ai soli mesi effettivi di erogazione delle prestazioni a partire dall'ultima data di sottoscrizione;

**Ritenuto** di dare mandato alla SOC Gestione Operativa di procedere alla corretta imputazione nei conti economici e bilanci di competenza ed effettuare il monitoraggio e liquidazione delle prestazioni erogate nel periodo di validità dell'Accordo;

**Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale n.179 del 30/01/2019 avente ad oggetto "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni" ed in particolare l'"Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679";

Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n.179/19, quanto segue:

- al punto 4 del dispositivo è previsto "che le strutture aziendali stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all'Azienda devono provvedere alla predisposizione dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell'atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale";

- al punto 5 del dispositivo è previsto "che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell'atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale";

**Richiamata** altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 706 del 31.05.2023 "Approvazione dello schema di patto di integrità dell'Azienda USL Toscana Centro" con la quale è stato approvato lo schema di Patto di Integrità, Allegato D del presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, da far sottoscrivere a tutti gli operatori economici nell'ambito delle procedure di sottoscrizione;

**Ritenuto** pertanto necessario dichiarare parte integrante e sostanziale dell'accordo contrattuale tra l'Azienda e le Strutture sopra elencate l'"Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679" - Allegato C;

**Precisato** che tutta la documentazione citata nel presente atto è conservata presso la SOS Procedure amministrative privato accreditato;

**Ritenuto** di delegare il direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato alla sottoscrizione della convenzione e alla sottoscrizione dell'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati conferendogli con il presente atto il relativo mandato;

**Preso atto** che il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento in servizio presso la stessa struttura;

**Ritenuto** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di procedere rapidamente alla definizione della convenzione con la Struttura, ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii;

**Vista** la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Approvvigionamento Prestazioni, Beni e Servizi;

**Su proposta** del Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

## DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. **di prendere atto che** la Commissione nominata con delibera del Direttore Generale n.610 del 28.05.2025 ha ritenuto idonea alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale per n. 50 posti semiresidenziali di riabilitazione extraospedaliera estensiva/intensiva in gravità ex art. 26 L. 833/1978, l'Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Onlus (ANFFAS Prato), come da verbale, allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** lo schema di accordo, allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di procedere** alla stipula dell'accordo contrattuale, con durata dalla data dell'ultima sottoscrizione al 31/12/2027, con possibilità di proroga di 6 mesi, nelle more della definizione di nuova manifestazione di interesse, fatto salvo eventuali nuove disposizioni della Regione Toscana in merito alla struttura e/o alle prestazioni oggetto dell'avviso;
4. **di delegare** il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato alla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto precedente e all'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati - Allegato C - conferendogli con il presente atto il relativo mandato;
5. **di dare mandato** alla SOC Gestione Operativa di procedere alla corretta imputazione nei conti economici e nei bilanci di competenza ed effettuare il monitoraggio e la liquidazione delle prestazioni erogate nel periodo di validità dell'Accordo, che prevede un tetto di spesa massimo di € 1.586.108,00 per ciascuna annualità, fino al 31/12/2027, riproporzionato per l'annualità in corso ai soli mesi effettivi di erogazione delle prestazioni a partire dall'ultima data di sottoscrizione;
6. **di trasmettere**, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera a:
  - a. Direttore Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa;
  - b. Direttore SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata convenzionata;
7. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LRT n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
8. **di pubblicare** sull'albo on- line ai sensi dell'art.42 comma 2, della Legge regionale 40/2005 e ss.mm.ii;
9. **di trasmettere** la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Ing. Valerio Mari)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dott.ssa Valeria Favata)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dr. Lorenzo Roti)**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
**(Dott.ssa Rossella Boldrini)**



**VERBALE DI VALUTAZIONE  
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

In data 17.07.2025 alle ore 14,40 nella sede dell'Azienda USL Toscana Centro, in Prato piazza Ospedale 5, per la valutazione delle istanze pervenute per l'Avviso di Manifestazione di Interesse per prestazioni semiresidenziali di riabilitazione extraospedaliera estensiva/intensiva in gravità ex art. 26 L.833/78 dell'ambito territoriale di Prato, sono presenti, come individuati con delibera D.G n. 610/2025:

- ✓ Ilaria Spaghetti – Direttore SOC Medicina Fisica e Riabilitativa I
- ✓ Margherita Imbrenda – Direttore f.f. SOC Medicina Fisica e Riabilitativa II
- ✓ Martina Boni – Direttore SOS Medicina Fisica e Riabilitativa Pistoia

Con funzione di segreteria Nicla Maccianti – collaboratore amministrativo – posizione organizzativa Manifestazioni di interesse e procedure.

I componenti della commissione risultano non avere situazioni di incompatibilità per la funzione di valutazione delle domande pervenute, come risulta da acquisita dichiarazione sottoscritta da ciascuno e conservata agli atti di ufficio.

Premesso che l'avviso di manifestazione di interesse per prestazioni semiresidenziali di riabilitazione extraospedaliera estensiva/intensiva in gravità ex art. 26 L.833/78 dell'ambito territoriale di Prato, approvato con delibera D.G. n. 610 del 28.05.2025, è stato pubblicato dal 04.06.2025 al 19.06.2025 sul sito dell'Azienda USL Toscana Centro;

Ricordato che il suddetto avviso ha stabilito che le istanze pervenute sarebbero state oggetto di valutazione da parte di una commissione, sulla base dei criteri definiti nell'avviso stesso;

Dato atto che entro la data di scadenza prevista dall'avviso è pervenuta con PEC del 12.06.2025 l'istanza del soggetto di seguito riportato:

ANFFAS ONLUS PRATO, con sede legale e sede della struttura in Prato viale Borgovalsugana 85.

Preso atto che la suddetta struttura è in possesso di accreditamento, esaminata l'istanza ed effettuata la valutazione sulla base dei criteri previsti dal paragrafo 8 dell'avviso, la commissione ha valutato ANFFAS ONLUS PRATO idonea alla sottoscrizione di accordo contrattuale per le prestazioni di cui all'avviso.

Si precisa che la commissione non ha proceduto all'assegnazione di punteggi, in quanto è pervenuta un'unica istanza e non si è reso necessario redigere graduatoria.

La commissione rimanda alla SOC Procedure Amministrative Privati Accreditati per gli adempimenti di competenza ai fini dell'effettiva stipula della convenzione, previa effettuazione delle dovute verifiche.

Il presente verbale che consta di n. 2 pagine.  
La seduta della commissione si chiude alle ore 16,15.

Quanto verbalizzato è sottoscritto da:

Ilaria Spaghetti .....

Margherita Imbrenda .....

Martina Boni .....

Verbalizzatore  
Nicla Maccianti.....

**Accordo contrattuale tra Azienda UsI Toscana Centro e Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali– Anffas Onlus Prato per l'acquisizione di prestazioni di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 in regime semi residenziale – Periodo di validità dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale al 31 dicembre 2027 – CIG .....**

**TRA**

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. ....del..... ;

**e**

La Struttura Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali – ANFFAS di Prato, di seguito denominata "Struttura", Struttura privata autorizzata ed accreditata con sede legale in Prato, Via Borgovalsugana, n. 85 C.F. /P.I. 01884660976, nella persona del suo rappresentante legale Sig.ra Enza Marchese domiciliato per la carica presso la sede legale della Struttura, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente della medesima;

**Richiamato**

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i., ed in particolare:

- l'art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies;
- l'art. 8 quater comma 1, in virtù del quale l'accredito istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

- l'art. 8 quater comma 2, in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies;
  - l'art. 8 quinquies comma 2, in virtù, del quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;
- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare:

- l'art. 29, comma 1, in virtù del quale le prestazioni erogate all'assistito nell'ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, sono finanziariamente a carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino; l'istituzione pubblica o privata, diversa dall'azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha eventualmente provveduto all'erogazione, è remunerata nella misura conseguente all'applicazione del sistema tariffario definito dalla Regione;
- l'art. 29, comma 3, in virtù del quale gli scambi finanziari possono avvenire in forma diretta, sulla base di apposite convenzioni o rapporti, ovvero su base regionale, attraverso procedure di compensazioni regionali;
- l'art. 29, comma 5, il quale precisa che la valorizzazione delle prestazioni, ancorché gestite tramite compensazioni regionali, è definita dalle convenzioni e dai rapporti tra Aziende Sanitarie e tra queste e le Istituzioni Private e non può comunque essere superiore alle tariffe massime definite dalla Regione;
- l'art. 29, comma 6, in virtù del quale la Giunta regionale, (...), può sottoporre il sistema di erogazione delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie e delle istituzioni private a vincoli quantitativi circa il volume delle prestazioni ammesse, ovvero a vincoli finanziari tramite la determinazione di tetti di spesa e specifiche modalità di applicazione del sistema tariffario (...);
- l'art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte di strutture private”, comma 2, il quale prevede che l'Azienda Unità Sanitaria Locale procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all'art. 8 del decreto delegato (...), al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento a tariffe determinate dalla Giunta Regionale;

- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con Delibera del Consiglio regionale Toscano n. 73 del 9 ottobre 2019, nel riaffermare la titolarità delle Aziende sanitarie nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell'offerta di prestazioni di propria competenza, nell'ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra

soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;

- la Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, recante “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n.51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;
- la DGRT del 15.05.2017 n. 504 di recepimento del DPCM 12.01.2017;
- il Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R “*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell’11 agosto 2020*”;
- la DGRT 19 dicembre 2024, n. 1532, recante “Strutture residenziali e semi residenziali per persone con disabilità: indicazioni alle Aziende USL per la definizione dei rapporti con le strutture contrattualizzate” con la quale si prevede anche un aumento progressivo, per il biennio 2024-2025, della remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture Residenze Sanitario assistenziali per Disabili - RSD, Comunità Alloggio Protette – CAP e Strutture semiresidenziali per persone disabili di cui al Regolamento 2/R/2018, e ai Presidi residenziali (a ciclo continuativo) e semiresidenziali (a ciclo diurno) con caratteristiche abilitative-riabilitative assistenziali che si rivolgono a persone che presentano condizioni di gravi disabilità neuropsichiche, per le quali sono definiti programmi assistenziali a indirizzo riabilitativo continuativi e protratti nel tempo, di cui al punto b) della sezione D.1 del Regolamento 90/R/2020;

### **Preso atto**

- che con delibera del Direttore Generale n. 610 del 28.05.2025 “Approvazione avviso di manifestazione di interesse per prestazioni semiresidenziali di riabilitazione extraospedaliera estensiva/intensiva in gravità ex art. 26 L. 833/78 ambito territoriale Prato” è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse rivolto all’individuazione di soggetti accreditati per l’acquisizione di prestazioni semiresidenziali riabilitazione extra-ospedaliera estensiva/intensiva in gravità ex art. 26 L. 833/78 per utenti dell’ambito territoriale di Prato, validità dalla data di ultima sottoscrizione al 31/12/2027, con possibilità di proroga di 6 mesi, per il tetto massimo complessivo di € 1.586.108,00 per ciascuna annualità;
- che, successivamente, con delibera D.G. n.....del....., a seguito del verbale della commissione di valutazione del 17.05.2025, la Struttura ANFFAS ONLUS PRATO, con sede legale e sede della Struttura in Prato viale Borgo Valsugana 85, è stata individuata come soggetto idoneo con il quale sottoscrivere l’accordo contrattuale ai sensi dell’art. 8-quinques del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., per

le prestazioni di cui al suddetto avviso, per l'ambito territoriale di Prato, presso la sede operativa ubicata in Viale Borgo Valsugana n. 85 Prato, per la quale la Struttura è autorizzata al funzionamento con Decreto del Comune di Prato n.1246 del 29/10/2021 e accreditata ai sensi della LR 51/2009 con Decreto Dirigenziale R.T. n. 10960 del 03/06/2022, per il tetto massimo complessivo di € 1.586.108,00 per ciascuna annualità, dall'ultima data di sottoscrizione dell'accordo al 31.12.2027;

## **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente accordo e ne costituiscono il primo patto.

### **Art. 2 – Oggetto**

Le Parti convengono che oggetto del presente contratto è l'erogazione di prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera ex art. 26, nello specifico max n. 50 posti semiresidenziali di riabilitazione per cittadini adulti e minori, a partire dai 16 anni, residenti nell'ambito territoriale di Prato con patologie neuromotorie e neuropsichiche.

Le prestazioni di riabilitazione sono così descritte:

- prestazioni di riabilitazione semiresidenziale per patologie neuropsichiche in situazione di gravità;
- prestazioni di riabilitazione semiresidenziale in gravità.

### **Art. 3 – Modalità di erogazione**

La Struttura assicura che le prestazioni oggetto del presente accordo siano eseguite presso la propria sede, richiamata negli atti di autorizzazione ed accreditamento, ubicata in Via Borgo Valsugana, n.85 a Prato.

Per ciascun utente sarà redatto, dalla Struttura ASLTC competente, un Piano Riabilitativo Individuale (PRI) nel quale sono indicate le giornate di frequenza settimanale, la durata dell'intervento, le prestazioni da erogare e le relative modalità di erogazione, le verifiche previste, gli obiettivi a medio e lungo termine. Inoltre, sarà prevista, da parte dell'equipe della Struttura, una fase di valutazione preliminare alla redazione del PRI in coerenza con quello aziendale proposto. Per tale fase di valutazione saranno riconosciute tre giornate equivalenti alla tipologia di inserimento individuato.

La Struttura deve garantire:

- l'apertura per almeno n. 5 giorni settimanali, per almeno 6 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì di norma dalle ore 8.00 alle ore 15.00 e concorda con l'Azienda il periodo di chiusura estivo e festivo;
- che le prestazioni oggetto del presente accordo siano eseguite da personale qualificato, in possesso dei titoli abilitanti l'esercizio delle specifiche professioni, nel pieno rispetto del codice di deontologia delle diverse professionalità impiegate, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e di accreditamento istituzionale;

- la piena adesione e il pieno rispetto delle linee guida e delle procedure operative aziendali per cui viene previsto periodico monitoraggio di cui si farà carico il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione anche mediante un confronto continuo e costante con i professionisti aziendali coinvolti nel percorso e il personale della Struttura interessata.

#### **Art. 4 – Prestazioni e volumi di attività**

Le prestazioni erogabili, in diretta collaborazione con il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione, sono esclusivamente quelle delle branche specialistiche o attività o prestazioni che la Struttura può esercitare in rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'accreditamento istituzionale di cui dispone, ossia prestazioni di riabilitazione funzionale per persone in condizioni di gravi disabilità neuromotorie e neuropsichiche per le quali sono definiti programmi assistenziali a indirizzo riabilitativo continuativi e protratti nel tempo finalizzati al raggiungimento di più alti livelli di abilità o a impedirne o ritardarne il declino.

Dette prestazioni sono effettuate in favore di persone con disabilità, anche transitoria, di tipo segmentario o globale che richiedono, per la complessità del quadro clinico, una presa in carico globale, la predisposizione di programmi di intervento previsti all'interno di un progetto riabilitativo individuale, avente gli obiettivi del contenimento della disabilità o per favorirne la gestione degli esiti della prevenzione delle menomazioni secondarie e per contenere e/o evitare l'handicap e consentire e alla persona disabile la migliore qualità di vita e l'inserimento psico-sociale.

Il PRI – Progetto Riabilitativo Individuale – deve contenere, la diagnosi, la descrizione della disabilità, gli obiettivi di trattamento, la durata complessiva, le modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici secondo la necessità della persona. Saranno garantite attività di: fisioterapia individuale, di piccolo gruppo, attività ludico motoria in acqua ed a terra, laboratori occupazionali, logopedia, attività di comunicazione mediante supporti informatici, attività di educazione sanitaria e di socializzazione, secondo le necessità e come definite nel PRI.

In riferimento alle tipologie di attività di cui al presente accordo, la Struttura si impegna ad erogare un volume prestazionale annuo corrispondente ai tetti di spesa indicati al successivo art. 5, dichiarando con il presente accordo che, per capacità produttiva, è in grado di garantire il soddisfacimento del fabbisogno richiesto dall'Azienda.

L'Azienda elabora la programmazione dell'attività annualmente, articolando i volumi prestazionali da erogare nei vari regimi assistenziali secondo le proprie procedure in uso, nell'ambito del tetto di spesa massimo definito dal presente Accordo. Il Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione, o il Direttore della Struttura competente secondo le procedure aziendali in uso, assicura il monitoraggio del numero di prestazioni erogate al fine di verificare la loro rispondenza alla programmazione annuale delle attività per il proprio ambito di competenza.

L'Azienda si riserva la facoltà di rimodulare in corso d'anno i volumi di attività in base al sopravvenire di eventuali diverse esigenze aziendali o di normativa di settore, nazionale o regionale, impegnandosi ad informare e condividere con la Struttura le eventuali modifiche.

La Struttura, con cadenza mensile, entro il 15esimo giorno, invia l'elenco delle presenze mensili di ciascun utente, firmati dal Legale Rappresentante e dal Direttore Sanitario della Struttura ai sensi del DPR 445/2000, alla SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata convenzionata per la parte riferita agli ordini, liquidazioni e monitoraggio, la quale avrà il compito di inoltrarli al Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione o al Direttore della Struttura competente.

La Struttura si impegna ad eseguire le attività, sulla base della programmazione comunicata dai professionisti aziendali, ad accettare e conformarsi alle eventuali modifiche intervenute ed è vincolata al rispetto delle determinazioni emanate a livello nazionale e regionale in ordine all'appropriatezza delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera.

Le strutture semiresidenziali di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, autorizzate ai sensi della Sez.D.1 del Regolamento 90/R /2020 “*Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5/08/2009, n.51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie*” sono tenute al rispetto dei requisiti Strutturali, organizzativi e tecnologici descritti nella citata sezione D.1. Tra i requisiti organizzativi è espressamente prevista:

- la presenza di un fisiatra o di un medico appartenente alla disciplina inerente all'attività riabilitativa svolta nel presidio;
- personale della riabilitazione in possesso dei titoli per lo svolgimento della specifica attività durante l'orario di erogazione della stessa
- personale infermieristico tale da garantire la copertura della specifica attività
- personale addetto all'assistenza tale da garantire la copertura della specifica attività ed è specificamente prevista la predisposizione di un Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI) per ogni singolo paziente. Il personale in base al numero di utenti trattati, ed ai PRI erogati per gli stessi, dovrà essere tale da assicurare ad ogni singolo utente la piena fruizione delle prestazioni che sono previste nel PRI, e garantire una presenza di personale tale da non interrompere o differire nel tempo le suddette prestazioni. Pertanto la presenza stabile, all'interno della Struttura, di personale deve essere correlata e proporzionata alla numerosità e qualità degli interventi riabilitativi previsti nei vari PRI di tutti gli utenti, al fine di assicurare gli standard assistenziali-riabilitativi in riferimento ai quali La Struttura è autorizzata e remunerata, garantendo la presenza stabile del personale anche durante le ferie del personale stesso e le assenze di questo.

#### **Art. 5 – Tariffe e tetto di spesa**

Per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, vengono applicate le tariffe di cui alla DGRT n. 1532/2024 come di seguito riportate.

**a) € 129,71 semiresidenziale estensiva in situazione di gravità, applicata come di seguito:**

- € 129,71 presenza intera giornata con pasto
- € 61,12 presenza mezza giornata senza pasto
- € 68,59 presenza mezza giornata con pasto

**b) € 139,23 semiresidenziale intensiva in situazione di gravità, applicata come di seguito:**

- € 139,23 presenza intera giornata con pasto
- € 65,88 presenza mezza giornata senza pasto
- € 73,35 presenza mezza giornata con pasto

Saranno retribuite esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate fino al tetto finanziario massimo annuo complessivo di **€ 1.586.108,00**.

Le tariffe di cui al presente articolo si intendono comprensive di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative previste dal piano di trattamento. Qualora il riferimento normativo sopra indicato sia superato dal legislatore, si procederà ad una revisione delle tariffe di cui al presente articolo, in conformità alle nuove disposizioni. E' onere della Struttura provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilitazione e di sicurezza degli assistiti residenti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.

Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parenterale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al Nomenclatore, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza nessun costo per gli assistiti. La Struttura si impegna altresì a garantire l'assistenza farmaceutica agli assistiti secondo le necessità definite nel progetto individuale e sulla base della disciplina vigente. Le prestazioni rese a cittadini residenti nell'ambito territoriale di aziende sanitarie di altre regioni o in paese dell'unione europea sono escluse dai predetti tetti economici e, qualora rese, dovranno essere fatturate direttamente alle aziende sanitarie extraregionali.

L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l'attività eseguita oltre i volumi finanziari assegnati per i cittadini residenti nel territorio dell'Azienda medesima e per cittadini residenti nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana.

La Struttura si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Azienda di eventuali scostamenti rispetto all'attività programmata nel corso dei vari mesi dell'anno, al fine di una puntuale nuova programmazione e negoziazione delle attività nell'ambito dei tetti economici concordati.

La Struttura si impegna ad uniformarsi alle eventuali indicazioni di programmazione regionale e nazionale relative alle variazioni dei tetti concordati al presente articolo.

#### **Art. 6 – Modalità di accesso**

L'accesso alle prestazioni oggetto dell'accordo avviene dopo una prima visita effettuata dallo specialista aziendale, secondo le modalità in atto, utilizzando l'apposito modulo per il Progetto Riabilitativo. Per utenti residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda, il progetto riabilitativo è redatto a cura dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'Azienda (UVM) o dall'Equipe Riabilitativa o da questa validato, entro il tempo massimo di 15 giorni, utili ai fini riabilitativi, (no silenzio assenso), qualora proposto dalla Struttura. Il progetto riabilitativo ha validità di atto autorizzativo nell'ambito del tetto di spesa previsto dal presente Accordo. Al fine di perseguire l'appropriatezza degli interventi e la riduzione dei tempi di attesa, la lista di attesa è gestita dall'Azienda, da cui sono individuati i pazienti da inviare alla Struttura. L'inizio del trattamento presso la Struttura deve intervenire in tempi brevi, utili ai fini riabilitativi, prevedendo 15 giorni massimi dalla data di predisposizione del piano a cura dell'equipe riabilitativa

dell'Azienda o dalla data di validazione dello stesso. Per utenti provenienti da altre aziende sanitarie o da altre regioni, il progetto riabilitativo individuale è predisposto da parte dei competenti specialisti dell'azienda sanitaria di provenienza dell'assistito o, qualora predisposto da medici specialisti della Struttura, da questi validato. Il progetto riabilitativo, predisposto o validato da specialista dell'azienda sanitaria diversa dall'Azienda USL Toscana Centro o extraregionale, di provenienza dell'assistito, ha validità di atto autorizzativo, con conseguente assunzione dell'onere della spesa dell' Azienda di provenienza dell'assistito tramite fatturazione diretta da parte della Struttura all'Azienda sanitaria interessata.

La Struttura assicura una ripartizione omogenea durante l'arco dell'anno dell'erogazione delle prestazioni, prevedendo la chiusura della sede operativa in periodi concordati con il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione.

#### **Art. 7 – Riconoscimento giornate di assenza**

Le Parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate nelle modalità comunque stabilite dal presente articolo. Per quanto riguarda, invece, la remunerazione delle prestazioni semiresidenziali estensive si precisa che l'intera tariffa è corrisposta per la presenza dell'utente per l'intera giornata, si rimanda all'art. 5 – Tariffe e tetto di spesa per le altre modalità di frequenza.

In caso di assenza dell'utente, il costo della prestazione non verrà remunerato. La frequenza degli utenti, giornata intera o parziale, deve risultare dai rendiconti che dovranno essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Struttura e certificati dal Direttore Sanitario. Il Responsabile professionale dell' accordo per l'Azienda verifica che gli interventi prestati corrispondano alle previsioni del relativo PRI. I rendiconti dovranno essere trasmessi alla SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata convenzionata per i successivi adempimenti.

#### **Art. 8 – Modalità trasmissione flussi informativi**

La Struttura si impegna con la sottoscrizione del presente accordo a registrare i dati di attività del mese di riferimento, entro il giorno 3 del mese successivo, sul sistema software GAUSS fornito dall'Azienda. L'Azienda provvede ad inviare in Regione gli stessi entro il 5 del mese successivo e a rendere disponibile per la Struttura sul software GAUSS tale flusso, una volta validato dal sistema regionale, entro il giorno 20 del mese di invio.

Per l'attività di dicembre il termine per l'inserimento in GAUSS è posticipato al 10 del mese successivo. I dati errati e scartati dal sistema regionale devono essere corretti dalla Struttura sul sistema GAUSS. Una volta corretti saranno automaticamente ricompresi nel primo invio disponibile e validi ai fini della fatturazione insieme ai dati del mese successivo.

Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo. L'Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti

flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software GAUSS di conseguenza.

I campi devono essere correttamente compilati rispecchiando il contenuto del PRI secondo la normativa regionale e nazionale. La Struttura si impegna altresì all'alimentazione del fascicolo elettronico, secondo le indicazioni fornite dall'Azienda.

Nessuna prestazione sarà remunerata se non validata dalla procedura GAUSS e dai validatori regionali.

La Struttura è tenuta all'adempimento e al soddisfacimento di tutti i fabbisogni informativi previsti dalla normativa vigente, con le modalità richieste da ESTAR e in base alle disposizioni regionali e nazionali in vigore. In caso di inadempimento l'Azienda è autorizzata a sospendere i pagamenti dalla data del termine per l'adempimento.

L'Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software web GAUSS di conseguenza.

### **Art. 9 – Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019, all'articolo unico, comma 1, lett. a) dal giorno 1 gennaio 2021 decorre l'obbligo per l'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione.

La Struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione "NSO Nodo di Smistamento degli Ordini", al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l'acquisizione delle prestazioni effettuate. Inoltre, secondo le indicazioni contenute nella Delibera ANAC n.582 del 13/12/2023 e ss.mm.ii, le fatture, riportanti la dicitura salvo errori ed omissioni, devono indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC ed il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente accordo.

La Struttura si impegna a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tali aspetti.

La SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata convenzionata provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dal presente accordo, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

La Struttura si impegna ad inviare contestualmente ad ogni fattura elettronica, ma inviati a parte senza entrare nello SDI, ai sensi della nota 481/2018 del garante Privacy, il tabulato riepilogativo delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera a cui il documento contabile si riferisce, con l'indicazione dei seguenti elementi: mese di competenza, cognome, nome ed indirizzo dell'utente, comune di residenza anagrafica dell'utente, codice fiscale dell'utente, data di esecuzione delle prestazioni, codice tariffa, descrizione e numero delle prestazioni eseguite, importo fatturato, numero dei trasporti sanitari

controfirmato dall'utente/genitore/tutore/amministratore di sostegno firmati dal Legale Rappresentante della Struttura, secondo la modulistica consegnata dall'Azienda contestualmente alla sottoscrizione del presente atto. Ad ogni rendiconto deve corrispondere una e una sola fattura.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della sopra indicata quantificazione. L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto indicato nel presente accordo, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002.

Il tabulato riepilogativo è trasmesso con cadenza mensile, in coincidenza con l'emissione della fattura elettronica, tramite posta elettronica, alla SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata convenzionata. Nell'oggetto è inserita la dicitura: "Prestazioni accreditate: documentazione a corredo fattura elettronica del mese di ....., anno .....".

La Struttura si impegna a registrare i dati di attività secondo quanto indicato nel precedente art. 8 "Modalità trasmissione flussi informativi", entro il giorno 5 del mese successivo sul software GAUSS (Sistema fornito dall'Azienda che ne risponde in termini di corretto funzionamento e manutenzione). Il flusso validato dal competente settore regionale sarà disponibile entro il giorno 20 di ogni mese.

La Struttura si impegna a procedere alla fatturazione dell'attività sulla base del ritorno regionale validato che garantisce la coerenza dei dati validati e i dati che alimentano la fattura. L'Azienda provvederà alla liquidazione delle sole prestazioni consolidate dal Sistema Regionale a condizione che siano pervenuti all'Azienda, contestualmente alle fatture stesse, gli allegati e la documentazione richiesta al fine dell'effettuazione dei controlli amministrativi. L'Azienda è autorizzata a respingere tramite la propria piattaforma le fatture elettroniche emesse oltre il tetto di spesa. L'Azienda assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. La Struttura è tenuta, pertanto, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'Azienda, al fine del pagamento delle competenze, acquisisce il documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avviene quando la Struttura risulta in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali. Qualora i rendiconti non pervengano nei tempi sopra indicati la Struttura amministrativa non potrà procedere alla liquidazione entro i termini normativi previsti.

Nel caso i dati non vengano validati dal sistema regionale per cause non imputabili alla Struttura l'Azienda provvederà ai pagamenti salvo conguagli sulla base dei ritorni regionali con altre modalità.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Struttura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria. Resta inteso che la Struttura rimarrà solidamente responsabile con la

Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

#### **Art. 10 – Controlli amministrativi**

L'Azienda provvede al controllo amministrativo delle prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera erogate dalla Struttura. Nel caso in cui sia rilevata un'anomalia, l'Azienda ne dà comunicazione alla Struttura che provvede a sanarle, ove possibile, entro il mese successivo alla segnalazione. Diversamente l'importo relativo alle anomalie non sanate verrà decurtato dalla liquidazione spettante alla Struttura. Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica del rispetto dei tetti economici massimi previsti per cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda. Le fatture relative ad attività erogate in favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda oltre il tetto di spesa previsto dal presente Accordo contrattuale sono poste in liquidazione a cura del supporto tecnico amministrativo di zona-distretto, o del dipartimento assistenziale, solo se espressamente autorizzate con apposito atto amministrativo del Direttore Zona-Distretto/SdS di residenza dell'utente o dal Direttore del Dipartimento Assistenziale in relazione alla competenza. L'Azienda provvede alla verifica della coerenza tra i dati contenuti nel documento contabile e le prestazioni risultanti dai flussi informativi regionali per tutte le prestazioni erogate dalla Struttura in virtù del presente Accordo contrattuale confrontando i dati contenuti nella fattura periodica e le prestazioni risultanti dal Flusso informativo regionale SPR. Ove si evidenzino non corrispondenze tra i dati contabilizzati ed i dati contenuti nei flussi informativi regionali, l'Azienda avrà titolo a procedere al blocco del pagamento della relativa fattura dandone comunicazione alla Struttura. La Struttura è tenuta ad emettere nota di credito per incoerenze ritenute non sanabili. La liquidazione delle spettanze dovute è disposta a seguito del ricevimento da parte dell'Azienda delle note di credito richieste alla Struttura. La Struttura è tenuta a restituire all'Azienda gli importi già percepiti a seguito di emissione di fattura ma successivamente non riconosciuti dalla Regione Toscana alla data di chiusura dell'anno di riferimento, in quanto connessi a record forniti dalla Struttura medesima non utilizzabili ai fini delle compensazioni infraregionali, tramite emissione di note di credito. In tutti i casi in cui la Struttura è tenuta all'emissione di nota di credito, ma non provvede per varie motivazioni e in tempi congrui, l'Azienda ha titolo per recuperare gli importi dovuti, con azione di rivalsa sul pagamento delle fatture giacenti, di spettanza della Struttura ancora da liquidate.

#### **Art. 11 – Elenco del personale**

La Struttura comunicherà al 31 gennaio di ogni anno, alla SOS Procedure amministrative privato accreditato, l'elenco del personale che opera all'interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di collaborazione, fatto salvo che l'Azienda, per proprie esigenze, potrà richiedere l'elenco del personale ogni qualvolta lo riterrà necessario. In tale elenco sarà indicato anche il personale che avrà scelto di esercitare in regime di libera professione.

Le eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco sarà consegnato all'Azienda in sede di stipula del contratto. L'elenco dovrà essere trasmesso in formato excel editabile e

in formato pdf. Qualora non sia rispettata tale scadenza saranno sospesi i pagamenti fino all'invio del dato richiesto. La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge n. 189 del 30/07/2002, D. Lgs. N. 276 del 10/09/2003, e all'applicazione del contratto di lavoro al momento della sottoscrizione del presente accordo contrattuale.

### **Art. 12 - Incompatibilità**

La Struttura prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 1, comma 5, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662:

- l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, non è consentita nell'ambito delle strutture accreditate, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con titolarità o compartecipazione a quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;
- i vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende sanitarie degli appartenenti alle categorie mediche di medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna, prevedono incompatibilità con l'attività nelle strutture private accreditate.

La Struttura, ai sensi dall'art. 1, comma 19, della citata Legge 23 dicembre 1996, n. 662, documenta lo stato del proprio organico a regime, con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

La Struttura si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa da soggetti comunque operanti nella Struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi.

La Struttura si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno. La documentazione attestante le dichiarazioni sostitutive rilasciate saranno rese all'Azienda ogni qualvolta sia necessaria tale verifica.

In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sarà applicato quanto previsto all'articolo 13 del presente contratto.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione (ANAC art. 1 Linee guida del 25/09/2024), ai dipendenti della AUSL che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso La Struttura.

### **Art. 13 – Rispetto normativa vigente**

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi Strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico della Struttura, secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

### **Art. 14 - Controlli**

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. I controlli saranno eseguiti direttamente dall'Azienda, secondo procedure definite, almeno una volta l'anno. Le verifiche sull'attività hanno il compito di accertare l'appropriatezza dell'invio del paziente alla Struttura accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri concordati. Al termine delle verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte della Struttura.

L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Associazione e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.

A tale scopo La Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

### **Art 15 – Efficacia dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio La Struttura ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale ed extraregionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell'accordo stesso.

### **Art. 16 – Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione**

#### **1. Inadempienze e penali.**

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente accordo, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per La Struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

## **2. Sospensione**

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il accordo qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 4 “ *Prestazioni e volumi di attività*” del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il accordo si intenderà automaticamente risolto.

Avverso i provvedimenti dell'Azienda La Struttura potrà ricorrere nei modi previsti dalla Legge.

## **3. Recesso**

Qualora La Struttura intenda recedere dal accordo deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell'Azienda.

Avverso i provvedimenti dell'Azienda La Struttura potrà ricorrere nei modi previsti dalla Legge.

## **4. Risoluzione**

L'Azienda può risolvere il accordo previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente accordo tali da essere valutate

dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del accordo;

- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

Avverso i provvedimenti dell'Azienda La Struttura potrà ricorrere nei modi previsti dalla Legge.

## **5. Clausola risolutiva espressa**

Il presente accordo decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 8 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Avverso i provvedimenti dell'Azienda La Struttura potrà ricorrere nei modi previsti dalla Legge.

### **Art. 17 - Privacy**

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 e la Delibera DG n. 250/2020 visibili sul sito aziendale [www.uscentro.toscana.it](http://www.uscentro.toscana.it) alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", allegato A.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A, al contratto tra Azienda e la Struttura di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

### **Art. 18 – Polizze assicurative**

Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze.

Per quanto attiene la copertura assicurativa, la Struttura dovrà essere dotata di idonea copertura per la responsabilità civile per i danni arrecati a cose e/o persone, anche in caso di rivalsa da parte dell'Azienda, con idoneo massimale, copertura da mantenere per almeno 10 anni.

La Struttura è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

### **Art. 19 – Codice di comportamento**

La Struttura è tenuta a far osservare a tutti gli operatori preposti al servizio la normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, aggiornato con delibera del Direttore Generale n. 16 dell'11.01.2023 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali".

#### **Art. 20 – Foro competente**

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Prato.

#### **Art. 21 – Decorrenza e durata**

La presente convenzione produce effetti a far data dall'ultima firma digitale apposta e avrà scadenza il 31.12.2027. Alla scadenza, dopo verifica dell'attività svolta e a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare l'accordo di un ulteriore anno, verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente. Ogni variazione al presente accordo deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

#### **Art 22 – Responsabili dell'accordo contrattuale**

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

a) per l'Azienda:

- il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato per la gestione amministrativa;
- il Direttore Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione o suo delegato;
- Direttore SOS Monitoraggio e controllo gestionale produzione privata convenzionata per la parte riferita agli ordini, liquidazioni e monitoraggio;

b) per il soggetto contraente:

- il rappresentante legale

#### **Art. 23 – Registrazione e imposta di bollo**

Il presente accordo, che consta di n. ....pagine, è soggetto a registrazione in caso d'uso, le spese sono poste a carico della Struttura. Il presente accordo è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, firmato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Centro

il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato

.....

per La Struttura Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali – ANFFAS di Prato

.....



<b>TOTALE MENSILE</b> €.....					

Firma Legale Rappresentante .....e dal Direttore Sanitario ..... (ai sensi del DPR 445/2000).

DA INVIARE ALLA COMPETENTE STRUTTURA AZIENDALE.

**Allegato C****ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE  
2016/679**

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata anche "AZIENDA", Partita IVA/codice fiscale 06593810481, nella persona del direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze Piazza S. Maria Nuova, 1 50122 (FI), delegato dal Direttore Generale con delibera n. ....,

**E**

ANFFAS ONLUS PRATO, di seguito denominata "Struttura", Struttura privata autorizzata ed accreditata con sede legale in Prato, Via Borgovalsugana, n. 85 C.F. /P.I. 01884660976, nella persona del suo rappresentante legale, Sig.ra Enza Marchese, domiciliato per la carica presso la sede legale della Struttura, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente della medesima;

**Premesso che:**

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto

misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

- l'Azienda e ANFFAS ONLUS PRATO hanno sottoscritto una convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. ...., avente ad oggetto l'acquisizione di prestazioni di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 in regime semi residenziale;

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

- il Titolare ha affidato a ANFFAS ONLUS PRATO, nella persona del suo rappresentante legale, Sig.ra Enza Marchese (di seguito "Responsabile" o "Fornitore", e congiuntamente con il Titolare, "Parti") le prestazioni di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 in regime semi residenziale, come da convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. .... che si richiama espressamente e della quale il presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

### **Tutto quanto sopra premesso**

l'Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

### **NOMINA**

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), ANFFAS ONLUS PRATO nella persona del suo rappresentante legale, sig.ra Enza Marchese, **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l’Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente alle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26 in regime semi residenziale, affidate dal Titolare al Responsabile.

#### **Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.

#### **Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati**

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici,

dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9

del GDPR;

- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

### **Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati**

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);
- altro

### **Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza**

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

### **Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in

qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;

- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi

in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.

#### **Articolo 6 - Cessazione del trattamento**

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

#### **Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina**

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 8 - Sub-responsabili**

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

#### **Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati**

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;

- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

#### **Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

#### **Articolo 11 - Diritti degli interessati**

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente

ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

### **Articolo 12 - Registro dei trattamenti**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell’art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell’Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

### **Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali**

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

### **Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)**

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di

dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

### **Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile**

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito

fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

#### **Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali**

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione
- i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

#### **Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati**

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda

necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;

- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

#### **Articolo 18 – Violazione dei dati**

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;

- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

#### **Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva**

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

#### **Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali**

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che

non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

#### **Articolo 21 - Attività di audit**

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

#### **Articolo 22 - Ulteriori istruzioni**

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

### **Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni**

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

### **Articolo 24 – Norme finali e responsabilità**

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati

personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

*p.* Azienda USL Toscana Centro

Il direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato

Dr. ssa Biancarosa Volponi

*p.* ANFFAS di Prato

il Rappresentante legale

Sig.ra Enza Marchese

## ALL. D

### PATTO DI INTEGRITÀ

L'Azienda USL Toscana Centro con sede in Piazza Santa Maria Nuova n.1 Firenze, CodiceFiscale/P.Iva 06593810481 (di seguito denominata Azienda)

e

\_\_\_\_\_ (di seguito denominato Operatore Economico)  
con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_  
rappresentato da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

### VISTO

- l'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n.190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e s.m.i.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione;
- il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) dell’Azienda.
- il DPR 62/2013 e il Codice di comportamento dell’Azienda.

### CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 – Finalità del Patto

**1.1** Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Azienda.

**1.2** Nel presente Patto di Integrità sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Azienda e l’Operatore economico affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto.

**1.3** Con il presente Patto di integrità le Parti assumono l’esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

**1.4** Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto anche se non materialmente allegato.

#### Articolo 2 – Ambito di applicazione del Patto

**2.1** Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli Operatori economici e di ogni soggetto dell’Azienda impiegato nella procedura di gara dall’inizio della stessa fino all’integrale esecuzione del contratto eventualmente affidato.

**2.2** Il presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara e parte integrante dell’eventuale contratto stipulato tra le Parti.

#### Articolo 3 – Obblighi dell’Operatore economico

**3.1** L’Operatore economico deve consegnare una copia del presente documento, debitamente sottoscritta per espressa accettazione dal Titolare/Legale rappresentante<sup>1</sup>, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

**3.2** Con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità, l’Operatore economico si impegna a:

- uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il presente Patto di integrità deve essere firmato dal Legale rappresentante degli stessi.

- non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla gestione del contratto;
- non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- segnalare all'Azienda e, qualora il fatto costituisca reato alle Autorità competenti, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o nella fase di esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Azienda;
- non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara, al fine di limitare con mezzi illeciti la concorrenza e dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o collegamento con altri Operatori economici partecipanti alla procedura di gara, di cui all'art. 2359 del Codice Civile<sup>2</sup>;
- informare tutto il personale di cui si avvale sui contenuti e sugli obblighi previsti dal presente Patto di integrità e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento del personale dell'Azienda USL Toscana Centro reperibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale<sup>3</sup>;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, rispetto ai soggetti interni ed esterni all'Azienda coinvolti nella procedura di gara e/o nell'esecuzione del contratto;
- ad inviare, su richiesta dell'Azienda, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto.

**3.3** L'Operatore economico dichiara di non aver concluso contratti e di non aver conferito incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001<sup>4</sup>. Dichiara inoltre di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, la violazione sarà segnalata all'Autorità competente e verrà disposta l'esclusione dalla procedura di gara.

**3.4** Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Azienda ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

#### Articolo 4 – Obblighi dell'Azienda

---

2 **Articolo 2359 del Codice Civile "Società controllate e società collegate"**: Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

3 <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/disposizioni-general/1939-atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento/16516-codice-di-comportamento>

4 **Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001**: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**4.1** L'Azienda si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare, nel rispetto del principio del contraddittorio, gli opportuni provvedimenti nei confronti dei propri soggetti nel caso di violazione di detti principi ed in particolare qualora riscontri la violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento aziendale e nel presente Patto di Integrità.

#### **Articolo 5 – Sanzioni**

**5.1** Nel caso di violazione grave o reiterata da parte dell'Operatore economico di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità potranno essere applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni, salve le ulteriori previsioni di legge:

- Esclusione dell'Operatore economico dalla procedura di gara (nel caso di violazione accertata nella fase precedente l'aggiudicazione);
- Revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione (nel caso di violazione accertata nella fase successiva all'aggiudicazione e precedente alla stipula del contratto);
- Risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva (nel caso di violazione accertata nella fase di esecuzione contrattuale);
- Segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità.

**5.2** La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, condotto dal RUP, nel corso del quale è garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico.

**5.3** L'Azienda ha la facoltà di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici ad esso sottesi. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento danno e l'applicazione di eventuali penali.

#### **Articolo 6 – Risoluzione controversie**

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente dal soggetto sopracitato)